



## Sentenza n. 179 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso  
*decisione del 15 ottobre 2024, deposito del 14 novembre 2024*  
*comunicato stampa del 14 novembre 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 52 del 2024*

#### **parole chiave:**

PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE -  
IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - PRINCIPI DI  
TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ DELLA GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITÀ  
COSTITUZIONALE IN VIA CONSEQUENZIALE

#### **disposizione impugnata:**

- art. 34, comma 2, del [codice di procedura penale](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 24, 101, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#);  
- art. 6, paragrafo 1, [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#);  
art. 14, paragrafo 1, [Patto internazionale sui diritti civili e politici](#);

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale in via consequenziale

Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui **non prevede l'incompatibilità alla trattazione del giudizio dibattimentale del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha fissato la data dell'udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso, per la prosecuzione del giudizio**, per violazione degli artt. 111, secondo comma, 3, 24, secondo comma, 101 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU e all'art. 14, paragrafo 1, PIDCP.

La Corte costituzionale, dopo aver rammentato le caratteristiche proprie dell'udienza predibattimentale, per come configurata dalla legislazione vigente, ha ritenuto, anzitutto, **fondate** le questioni sollevate in riferimento agli **artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.**, rilevando che se, nelle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 34 cit., l'imparzialità del giudice è **compromessa ex sé, in generale e in astratto**, diversamente si verifica nei casi di possibile astensione del giudice per gravi ragioni di convenienza, di cui all'art. 36 cod. proc. pen., in quanto disposizione che si riferisce a situazioni in cui la terzietà e l'imparzialità del giudice risultano compromesse in concreto, caso per caso.

In particolare, secondo il giudice delle leggi, la mancata previsione nella disposizione censurata di un'ulteriore fattispecie, generale e astratta, di incompatibilità – quella del giudice dell'udienza predibattimentale chiamato poi ad essere anche il giudice del dibattimento – confligge con i principi storicamente affermati dalla propria giurisprudenza, poiché l'attività decisionale che il giudice è chiamato a svolgere nell'udienza in parola la connota quale sede pregiudicante della successiva fase decisoria, in quanto il giudice predibattimentale esercita un vaglio penetrante del merito dell'accusa.

Da ciò consegue che la previsione della mera diversità del giudice dibattimentale rispetto a quello predibattimentale **non è sufficiente ad assicurare la garanzia del giusto processo**, versandosi in una fattispecie in cui il **pregiudizio all'imparzialità e terzietà del giudice del dibattimento è di gravità tale da dover essere necessariamente prevista in via generale e predeterminata**, anche a prescindere dalla valutazione in concreto che il giudice è chiamato a compiere e, quindi, indipendentemente dal contenuto che tali attività possono aver assunto.

Analogamente, la Corte ritiene **fondata** la questione sollevata con riferimento all'**art. 3 Cost.**, evidenziando che il giudice dell'udienza preliminare e il giudice dell'udienza predibattimentale, ai sensi degli artt. 425, comma 3, e 554-*ter* cod. proc. pen., sono soggetti alla medesima regola di giudizio compendiata nel canone secondo cui «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere» quando «gli elementi acquisiti non consentono» di formulare «una ragionevole previsione di condanna». A fronte di ciò, tuttavia, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. detta una **disciplina ingiustificatamente differenziata** nella misura in cui prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio soltanto per «il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» e non anche per il giudice dell'udienza predibattimentale.

È, dunque, questa simmetria, in relazione alla penetrante attività valutativa che sono chiamati a compiere sia il giudice dell'udienza preliminare, sia il giudice dell'udienza predibattimentale, ora contemplata per i reati a citazione diretta, a rendere **irragionevole** la mancata previsione, nei casi di incompatibilità cosiddetta “orizzontale”, di cui all'art. 34 cit., anche della fattispecie del giudice dell'udienza predibattimentale che sia poi chiamato ad essere altresì giudice del dibattimento.

Dall'ampliamento dei casi di incompatibilità per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale è conseguita, infine, la necessità che il principio del giusto processo sia assicurato anche con riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 554-*quater*, terzo comma, cod. proc. pen., ragion per cui la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale anche nel caso previsto dall'art. 554-*quater*, terzo comma 3, cit.**

*Jacopo Ferracuti*